

CULTURA CREA PLUS

CULTURA CREA

Decreto di modifica Mibact del 10/12/2020

Direttiva Operativa MIC n. 238 del
29/03/2021

Indice

- A. **Chi** (soggetti proponenti)
- B. **Cosa** (spese ammissibili)
- C. **Quanto** (intensità delle agevolazioni)
- D. **Come e quando** (presentazione domanda)
- E. **Concessione ed erogazione delle agevolazioni**

A. Chi (soggetti proponenti)

D: Chi può richiedere le agevolazioni?

R: Possono presentare la domanda di agevolazione:

- a) **I soggetti di cui al Titolo II**, ovvero:
 - PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa da meno di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.
- b) **I soggetti di cui al Titolo III**, ovvero:
 - PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, da più di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.
- c) **I soggetti di cui al Titolo IV**, ovvero i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'operatività del suddetto registro, il requisito è soddisfatto con l'iscrizione ad uno dei seguenti registri:
 - registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - registri delle Imprese, ai sensi dell'art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Si precisa che sia le imprese che i soggetti del terzo settore devono essere costituiti alla data del 1° gennaio 2020 e svolgere al 31 dicembre 2020 regolare attività economica rientrante nei codici ATECO ammessi (allegati 1, 2, 3 alla Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021). Ai fini della verifica dello svolgimento dell'attività economica è necessario che le imprese siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese per le forme giuridiche per le quali sono previsti tali adempimenti.

D: Cosa si intende per PMI?

R: PMI significa micro, piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

D: Cosa si intende per impatto negativo sul fatturato?

R: Per impatto negativo sul fatturato si intende gli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19 in termini di interruzione dell'attività e di perdita di fatturato effettivo/potenziale nel corso del 2020. L'evidenza di tale impatto dovrà essere dichiarata in fase di presentazione della domanda attraverso apposita DSAN che potrà essere oggetto di verifica da parte del Soggetto Gestore. Per le imprese costituite da più di 36 mesi è necessario presentare anche l'ultimo bilancio approvato e situazione contabile aggiornata.

B. Cosa (spese ammissibili)

D: Quali sono le spese ammissibili?

R: Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di capitale circolante, al netto dell'IVA (di cui all'art. 3.1 della Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021), sostenute successivamente al 23 luglio 2020 e rendicontate entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni. Per data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende la data di trasmissione a mezzo pec del provvedimento stesso debitamente controfirmato.

C. Quanto (intensità dell'agevolazione)

D: Che tipo di agevolazione finanziaria prevede la Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021?

R: È previsto un contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili per un valore massimo di 25.000,00 euro.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'importo delle agevolazioni ammissibili terrà conto delle agevolazioni incidenti nel regime "de minimis" già percepite dalla proponente nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

D. Come e quando (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: Esclusivamente online dal 19 aprile 2021, registrandosi nell'area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

D: Per poter presentare domanda di agevolazione è necessario che la società abbia già una sede operativa/unità locale nei territori di intervento?

R: Sì, è necessario che il programma di sostegno per il quale si richiede il contributo preveda già un'unità produttiva nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Si segnala che per le imprese costituite da più di 36 mesi ed i soggetti del terzo settore devono avere unità locale nei Comuni di cui all'allegato 4 alla Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni come riportato all'art. 5.5 della Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021?

R: Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione, di cui al punto 5.5 della Direttiva Operativa, risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: I casi in cui il Soggetto Gestore procede alla formalizzazione della decadenza della domanda sono i seguenti:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente ai sensi dell'art. 5.3 della Direttiva Operativa ovvero non risulta trasmessa;
- se non sono presenti o non compilati tutti i documenti elencati al punto 5.3 (lettere a, b, c, d, e, f, g) della Direttiva Operativa. Laddove esplicitamente previsto, un documento è considerato, altresì assente, se non è stato presentato con firma digitale del legale rappresentante;

La domanda decade, inoltre, ai sensi dell'art. 5.5 della Direttiva Operativa, qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra l'Agenzia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via PEC.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: La normativa non lo prevede. Tuttavia è necessario dettagliare la funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa nell'apposito allegato "Dettaglio spese di capitale circolante" trasmesso insieme alla domanda di agevolazione.

D: Cosa si intende per procedura "a sportello"?

R: Si intende che la misura in oggetto non prevede una "finestra" di accesso con formazione di graduatoria secondo il protocollo assegnato. Pertanto, le imprese

possono presentare domanda fino ad esaurimento fondi. Ai sensi dell'art. 5.7 della Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021, Invitalia sospende la valutazione dei progetti proposti (effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione) qualora il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.

E. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo avviene dietro presentazione di massimo due (2) stati avanzamento lavori (SAL), da presentarsi sulla piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda. Il primo sal potrà essere rendicontato in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni o in alternativa successivamente al provvedimento di concessione delle agevolazioni.

D: E' possibile presentare spese di capitale circolante sostenute prima della presentazione della domanda?

R: Si. Qualora il soggetto beneficiario abbia sostenuto le spese di cui all'art. 3.1 della Direttiva Operativa nel periodo tra il 23 luglio 2020 e la data di presentazione della domanda, può presentare la richiesta di erogazione delle spese già sostenute anche contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. La richiesta di erogazione contestuale alla presentazione della domanda non può superare il 60% delle spese ammesse alle agevolazioni.

D: Quale documentazione deve essere presentata ai fini della rendicontazione delle spese del personale?

R: I documenti necessari per la rendicontazione delle spese di personale sono copia dei cedolini paga dei dipendenti (aventi data di emissione successiva al 23 luglio 2020), corredati da: contratto di lavoro, Unilav, timesheet esplicativo delle ore di lavoro dedicate all'attività finanziata. Su ciascun cedolino deve essere apposto il timbro riportante il CUP identificativo del progetto e il dipendente deve svolgere la propria attività presso l'unità locale destinataria dell'aiuto post emergenza sanitaria Covid-19.

D: Posso richiedere le spese sostenute per un stagista?

Le spese relative a tirocini e stage non sono ammissibili tra le spese di personale perché per tali forme contrattuali è previsto solo un rimborso spese.

D: Al momento della presentazione dei SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Si.

D: Come possono essere pagate le spese ammesse alle agevolazioni?

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifici bancari, Rid, Riba (ricevuta bancaria), assegni bancari/postali nominativi non trasferibili comprovati da microfilmatura, bollettini postali, carte di credito o di debito utilizzando uno o più conti correnti bancari/postali intestati alla società beneficiaria. E' escluso l'uso dei contanti.

D: Come avviene l'erogazione del SAL a saldo?

R: La rendicontazione dell'intero piano di sviluppo dovrà essere presentata al Soggetto Gestore entro i successivi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il relativo CUP del progetto e la dizione finanziamento a valere sull'Asse II PON Cultura e sviluppo FESR 2014/2020. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020", l'identificativo della pratica e il CUP del progetto.

Tuttavia, in alternativa è possibile inserire la sola indicazione del CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto?

Qualora l'impresa beneficiaria presenti a rendicontazione fatture emesse prima dell'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) è possibile presentare in alternativa:

a) titoli di spesa che riportino nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e l'identificativo della pratica;

b) DSAN attestante l'impegno che tali fatture verranno puntualmente elencate nella nota integrativa allegata al primo bilancio successivo all'emissione delle fatture stesse, come inequivocabilmente inerenti al progetto agevolato. In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di inviare il bilancio approvato comprovante l'avvenuta annotazione di tali spese.

Tali attestazioni sono consentite esclusivamente nel caso di fatture emesse antecedentemente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP).

D: Quali sono i documenti da presentare al fine di attestare la disponibilità della sede destinata allo svolgimento dell'attività specifica dell'impresa?

R: E' necessario presentare titolo di disponibilità regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in caso di acquisto dell'immobile intestato alla società dovrà essere prodotta copia di rogito di acquisto. Per tutti i titoli di disponibilità andrà prodotta obbligatoriamente la visura catastale dell'immobile. L'unità locale deve essere comunicata alla Camera di Commercio per le forme giuridiche per le quali sono previsti tali adempimenti.

D: Sono ammesse le spese pubblicitarie e promozionali?

R: Sono ammissibili tra le spese per il capitale circolante (categoria prestazioni di servizi e prestazioni professionali) le spese pubblicitarie e promozionali purchè siano connesse all'attività produttiva e contabilizzate tra i costi di esercizio e che non si configurano come investimenti di durata pluriennale. Ad esempio sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc.

D: Sono ammesse le spese relative alle utenze e ai canoni di locazione?

R: Sì, sono entrambi ammissibili (ai sensi dell'art. 3.1 lettera b) e c) della Direttiva Operativa), ma solo se si riferiscono ad unità locali site nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i) e se sono intestate al soggetto beneficiario. Si precisa, infine, che non sono agevolabili le spese relativi ai canoni di locazione di immobili di proprietà dei soci, dei coniugi, di parenti o affini dei soci entro il terzo grado.

D: Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

R: Il Codice Civile, agli artt. 74-78, definisce i concetti di parentela e affinità. In particolare, il computo dei gradi avviene ai sensi dell'art. 76 del Codice Civile: "Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite". Pertanto, i parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratello o sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di

primo grado sono i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli) del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli di fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge.